Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella “Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 21 *gennaio* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti addì* 13 *febbraio* 1937-XV, *Guerra, registro n.* 6, *foglio* 353.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare, per operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale, ai sottonotati reparti dell'Esercito e della M.V.S.N.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Battaglione Alpini « Pieve di Teco ». — Con ferrea tenacia ed indomito valore, sosteneva l'urto di soverchianti ed agguerrite masse abissine, guidate dallo stesso imperatore, infrangendone la pervicace baldanza. Durante tredici ore di aspra battaglia, decisiva per le sorti della guerra, riaffermava in terra africana le tradizionali virtù guerriere della gente di montagna. — Passo Mecan, 31 marzo-3 aprile 1936-XIV.

Battaglione Alpini « Intra ». — Incaricato della difesa di un importante passo, infrangeva, con tenacia pari al valore, l'irruente attacco di soverchianti ed agguerrite forze abissine, guidate dallo stesso imperatore. Durante tredici ore di violenta battaglia, decisiva per le sorti della campagna, riconfermava in terra africana le gloriose gesta compiute durante la grande guerra. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Coorte Milizia Forestale. — In sei mesi di aspra campagna sia nella difesa, che nella offesa, si è prodigata in fatica, valore e coraggio, oltre ogni limite di sacrificio. In violenti combattimenti ha inflitto al nemico fortissime perdite, spianando la via alla vittoriosa avanzata e bagnando con sangue generoso delle sue camicie nere il terreno conquistato dal valore dei figli della nuova Italia. — Somalia, dicembre 1935 - maggio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

46° *Reggimento Fanteria*. — Durante le operazioni per la conquista del Tigrai, ispirandosi alle gloriose gesta compiute nella grande guerra, dava continua prova di abnegazione e di alto sentimento del dovere. Sulle alture di Adi Acheiti sosteneva e respingeva con ammirevole fermezza e con indomito valore l'irruente attacco di rilevanti ed agguerrite forze avversarie, infliggendo al nemico gravissime perdite. — Adi Acheiti, 13 febbraio 1936-XIV.

83° *Reggimento Fanteria*. — Avanguardia della divisione Gavinana, all'inizio della battaglia dello Scirè, resisteva con ferrea tenacia a reiterati attacchi abissini, opponendo all'impeto avversario lo slancio dei suoi fanti che, col fuoco e con la baionetta in fraterna e nobile gara con gli artiglieri, decimarono le file del nemico, fiaccandone la pervicace baldanza. — Selaclacà, 29 febbraio, 3 marzo 1936-XIV.

84° *Reggimento Fanteria*. — Nelle operazioni per la conquista di Adua, nella battaglia dello Scirè e nell'avanzata su Debarech-Dacua, i suoi fanti dettero prova di intrepido coraggio e di ardore inesausto, battendo il nemico e superando, con indomabile volontà di vittoria, ogni sua insidia ed ogni ostacolo dell'impervio terreno. — Adua 3-6 ottobre 1935-XIII - Scirè 29 febbraio - 5 marzo 1936-XIV - Semien 21 marzo - 5 maggio 1936-XIV.

225° *Reggimento Fanteria.* — In giornata di aspro combattimento impegnato in terreno difficile ed insidioso, dopo aver attaccato col tradizionale valore ingenti forze nemiche che gli contendevano il passo, resisteva poi tenacemente e respingeva ripetuti violenti contrattacchi rinnovatisi per circa 20 ore consecutive, finchè il nemico, all'alba, abbandonava, vinto, il campo della lotta. — Battaglia dello Scirè, 2-3 marzo 1936-XIV.

11° *Reggimento Alpini.* — Reggimento di nuova costituzione, si affermava in terra d'oltremare per saldezza ed elevato spirito guerriero, per lo slancio, l'ardire e la bravura dimostrati nella battaglia decisiva per le sorti della campagna. Fulgido esempio di valore e di abnegazione. — Adi-Cui-Negus, 12 febbraio 1936-XIV - Amba Aradam, 15-16 febbraio 1936 - Passo Mecan e Amba Bohorà, 31 marzo 1936 - Saefti, 3 aprile 1936-XIV.

3° *Reggimento Bersaglieri.* — Continuando in terra africana le tradizioni eroiche della grande guerra, nelle operazioni per la conquista del Tigrai, dava continua prova di alto sentimento del dovere e di dedizione alla Patria. Con azione salda e brillante, con slancio entusiastico, con unanime valore, conquistava le alture di Belesat, infrangendo l'accanita resistenza dell'agguerrito avversario e contribuendo validamente alla conclusione vittoriosa della battaglia dell'Endertà. — Belesat, 15 febbraio 1936-XIV.

3° *Battaglione del 60° Reggimento Fanteria.* — Partito da un caposaldo contro rilevanti forze avversarie che si erano fortificate, dopo 12 km. di rapida marcia attaccava risolutamente l'avversario alternando fuoco e movimento con disciplina ed ordine ammirevoli, e serrando sotto la posizione da conquistare, malgrado l'intenso fuoco dei ribelli bene postati. Con un brillante assalto alla baionetta conquistava la prima posizione nemica e dipoi, malgrado le sensibili perdite, con un secondo assalto lo aggrediva nella successiva posizione, inseguendolo e disperdendolo Dava superba prova di sprezzo del pericolo e di virtù guerriere. — Olettà-Uolmarà, 24 luglio 1936-XIV.

Battaglione Complementare 7° Reggimento Alpini. — Conquistava e con tenacia manteneva importante posizione sul fianco di un'amba infrangendo ripetuti assalti di soverchianti forze nemiche, mentre i suoi reparti di scalatori raggiungevano l'impervia cima dell'amba stessa, dopo una giornata di sforzi ammirevoli, in bella emulazione con un nucleo di camicie nere e di ascari. — Amba Uork, 27 febbraio 1936-XIV

16° *Reggimento Artiglieria.* — Preparatosi con entusiasmo, con ardore e con fede alla guerra coloniale, si dimostrò strumento manovriero e tecnicamente perfetto nelle mani dei capi, concorrendo col fuoco risolutivo dei suoi pezzi e con sacrificio di artiglieri degni delle più pure tradizioni dell'arma, alle giornate decisive della campagna. — Amba Aradam, 12-15 febbraio 1936-XIV - Lago Ascianghi, 31 marzo 1936-XIV.

Gruppo Belluno Artiglieria Alpina. — Schierato con le proprie batterie a fianco dei battaglioni alpini in una giornata di cruento combattimento, durato 13 ore, nell'infuriare della lotta, esposto ad intensi tiri di fucileria, artiglieria e bombarde assolveva il suo arduo compito senza deflettere un istante dal suo composto entusiasmo, lottando con sentito cameratismo a fianco degli alpini, vivendo le stesse ansie e godendo della comune vittoria. — Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

114ª *Legione CC. NN. « Garibaldina ».* — Inerpicandosi di nottetempo, attaccando di sorpresa alla incerta luce dell'alba strenuamente lottando fino a sera, con valore atavico di camicia rossa e con slancio nuovo di camicia nera, conquistava e manteneva col fuoco e con ripetuti assalti un fortissimo baluardo, nonostante gli accaniti contrattacchi del fiero nemico. — Uork Amba-Tembien, 27 febbraio 1936-XIV.

180ª *Legione CC. NN.* — Chiamata a difendere un valico importante attaccato da forze soverchianti nemiche, concorse, insieme ad altra unità, alla sua difesa, respingendo l'avversario dopo tre giornate di combattimento ed infliggendogli gravissime perdite In altre azioni occupò con slancio posizioni nemiche dominanti, in bella emulazione con reparti eritrei, sgominando l'avversario con corpo a corpo e lancio di bombe. Fedele sempre al proprio motto « Si vince o si muore ». — Passo Uerieu, 21-24 gennaio 1936-XIV - Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV - Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV - Roccioni di Debra Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

263ª *Legione CC. NN.* — Granitica e tenace legione di rude e forte gente di Calabria, dava ripetute prove di elevata efficienza bellica e di ardente spirito guerriero nelle ardue vicende della guerra Italo-Etiopica. Durante la prima giornata della battaglia dello Scirè si slanciava con generosa baldanza al contrattacco di orde avversarie che puntavano sul fianco di altre unità contigue, ed in 8 ore di duro combattimento, in terreno insidioso, le sbaragliava, nonostante il loro accanimento ed il feroce tentativo di avvolgerla in un cerchio di fiamme. Cooperava in tal modo, con eroico contributo di vite e di sangue, al vittorioso esito della giornata. — Acab Saat (Scirè), 29 febbraio 1936-XIV.

252ª *Legione CC. NN.* — Ardente ed impavida legione, dava ripetute prove di alta efficienza bellica. Durante la battaglia dello Scirè, con ardite azioni, cooperava alla vittoria contro avversario agguerrito, accanito e superiore in forze. — Africa Orientale, ottobre 1935 - 2 marzo 1936-XIV.

230ª *Legione CC. NN.* — Fiera e balda legione cc. nn. dava ripetute prove di alta efficienza bellica ed affermava le sue virtù guerriere nella battaglia, dando largo contributo di sangue alla vittoria comune. — Africa Orientale, ottobre 1935 - marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

70° *Reggimento Fanteria.* — Nelle operazioni per la conquista di Adua, sull'Ueri, nella battaglia dello Scirè e nell'avanzata su Dabat dimostrò insigni virtù militari sia nell'attaccare il nemico, sia nel superare ardue difficoltà di impervio terreno. — Darò Taclè, 4 ottobre 1935-XIII - Ueri, dicembre 1935-XIV - Scirè, 2-3 marzo 1936-XIV - Semien, 21 marzo - 5 maggio 1936-XIV.

Regio decreto 21 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1937-XV, Guerra, registro n. 6, foglio n. 354.

E' conferita la medaglia di bronzo al valor militare alla 219ª *Legione CC. NN.*, per operazioni guerresche svoltesi in A. O. con la seguente motivazione:

Legione di volontari già combattenti della grande guerra, partecipava alle operazioni belliche con giovanile entusiasmo e con elevato spirito di sacrificio. In giornate difficili per la sicurezza del territorio conquistato, dava in combattimento mirabili prove di valore. — Africa Orientale, gennaio-luglio 1936-XIV.

Motu Proprio Sovrano del 1° febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 2 marzo 1937-XV, Guerra, registro n. 8, foglio n. 155.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare, per operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Labaro del Corpo Sanitario Militare. — Con grande perizia e fraterno amore si è dovunque ed in ogni tempo prodigato per svolgere la sua alta missione Sul campo di battaglia non ha posto limiti al suo valore, versando sangue generoso pur di recare le cure, fin sulle primissime linee, o impugnando la vanga per concorrere al duro lavoro del fante. — Guerra Italo-Etiopica, 3 ottobre 1935-XIII - 5 maggio 1936-XIV.

Corpo Automobilistico. — Durante la campagna svoltasi in aspro territorio di montagna quasi privo di strade, seppe, con elevato senso del dovere e con sacrifici solo sopportabili con la più ferrea disciplina e il più alto spirito di patriottismo, assolvere i più difficili compiti. Ricorrendo anche al combattimento e segnando col proprio sangue la via alle autocolonne, recava ai camerati quanto loro occorreva per vivere e combattere. — Guerra Italo-Etiopica, 3 ottobre 1935-XIII - 5 maggio 1936-XIV.

Regi decreti 21 gennaio e 18 marzo 1937-XV, registrati rispettivamente addì 13 febbraio 1937-XV, Guerra, registro n. 6, foglio n. 353, e addì 3 maggio 1937-XV, Guerra, registro n. 17, foglio n. 388.

E' conferita la medaglia d'argento al valor militare alla 221ª *Legione Fasci all'Estero*, con la seguente motivazione:

Formata dai migliori italiani residenti all'estero, che, animati e sospinti dal fervore dei più nobili sentimenti nazionali, risposero all'appello del Duce in un'ora grave per i destini della Patria, partecipava in terra d'Africa a cruenti combattimenti e, dando prova di magnifiche virtù guerriere, concorreva efficacemente alla conquista dell'Impero. — Birgot-Sassabanech-Dagabur-Giggica-Harrar-Dire Daua, aprile-maggio 1936-XIV.

Regio decreto 12 *aprile* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1937-XV, *Guerra, registro n.* 21, *foglio n.* 142.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare, per operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale, ai sottonotati reparti:

MEDAGLIA DI BRONZO.

19° *Reggimento Fanteria.* — Nella battaglia dell'Endertà ed in quella del Tembien diede mirabili prove di valore bellico, di slancio manovriero e di infaticabile attività, fornendo prezioso contributo alla riuscita delle vittoriose operazioni. — Endertà-Tembien, febbraio-marzo 1936-XIV.

20° *Reggimento Fanteria.* — Reggimento di alto spirito e di solida compagine, ovunque venne impiegato nella campagna d'Etiopia, fece rifulgere il valore dei suoi fanti e concorse validamente al trionfo delle nostre armi sul nemico. — Atronà, 21 gennaio 1936-XIV - Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV - Socotà, 28 marzo 1936-XIV.

12° *Reggimento Artiglieria « Sila ».* — Rinnovava in terra d'Africa le tradizioni guerriere dell'Arma, partecipando vittoriosamente alla battaglia dell'Endertà, alle operazioni nel Tembien, alla marcia per l'occupazione di Socotà. Nella battaglia dell'Endertà, cooperava con i fanti per la conquista della contrastata Amba Aradam portando in linea arditamente le sue batterie nel momento supremo della lotta, per fare argine ai contrattacchi avversari e per concorrere più da presso al conseguimento della vittoria. — Amba Aradam, 12-15 febbraio 1936-XIV - Tembien, 27 febbraio - 1° marzo - Socotà, 24-28 marzo 1936-XIV.

8ª *Batteria del III Gruppo Bombarde.* — Reparto di salda compagine e di elevato spirito, nella battaglia dell'Endertà ed in quella di Passo Mecan, col fuoco dei suoi pezzi e col valore dei suoi bombardieri, combattenti in mezzo ai fanti con il moschetto e la baionetta, prodigandosi con largo e generoso contributo di sangue, cooperava validamente ad infrangere la baldanza del pervicace nemico. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV - Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

3° *Gruppo Cannoni da* 65/17. — Gruppo di artiglieria del R. Esercito, facente parte organica di una grande unità CC. NN., dava numerose prove di elevata efficienza bellica, di ardente spirito combattivo e di costante cooperazione con le valorose Camicie Nere, durante le aspre vicende della campagna Italo-Etiopica. Nella battaglia dello Scirè, con l'efficacia dei suoi tiri, e con la sua ammirevole arditamentosa mobilità, cooperava alla vittoria contro avversario agguerrito, accanito e superiore in forze. — Scirè, 2-3 marzo 1936-XIV.

Regio decreto 1° *maggio* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *maggio* 1937-XV, *Guerra, registro n.* 17, *foglio n.* 373.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare, per operazioni guerresche svoltesi in Africa Orientale, ai sottonotati reparti della M.V.S.N.:

MEDAGLIA DI BRONZO.

220ª *Legione CC. NN.* — Legione di mutilati, di arditi, di volontari della grande guerra e di feriti per la causa nazionale, volle e seppe ripetere in terra d'Africa la sublime bellezza della totale offerta per la grandezza della Madre comune. Con il cuore e la fede protesi alla mèta, dopo lunghi mesi di disagi e durezze, sopportate virilmente, seppe, in giorni decisivi per la sicurezza dell'Impero, stroncare con giovanile entusiasmo e mirabile audacia, l'oltracotanza dei ribelli, riconfermando le virtù eroiche già consacrate da numerose insegne al valore e dalle fulgide pagine della storia scritte dai suoi legionari. — Moggio, Biscioftrù, Casello di Zalalakà, 6-8 luglio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

201° *Battaglione Mutilati della* 220ª *Legione CC. NN.* — Espressione vivente del sacrificio e dell'eroismo italiano, raccolse nelle sue file e ritemprò alle fatiche belliche i mutilati di tutte le regioni d'Italia accorsi volontariamente, in un'ora decisiva per la Patria, all'appello del Duce, per la conquista dell'Impero. Durante nove mesi di campagna africana, dalla boscaglia somala alla terra insidiata dello Scioa, sostenne e superò brillantemente le durezze e le fatiche della guerra. In condizioni particolarmente difficili di isolamento, rintuzzava con ardimento e pronta iniziativa, gli attacchi di numerose bande di ribelli che avevano interrotta la ferrovia etiopica a Moggio Addas ed al casello 402 di Zalalakà, ristabilendo, con l'azione pronta ed animosa delle sue compagnie, le critiche situazioni ivi determinate dalla violenza e dalla preponderanza numerica delle forze nemiche. — Zalalakà - Les Addas - Moggio, 7-12 luglio 1936-XIV.

Regi decreti 12 *aprile e* 3 *maggio* 1937-XV, *registrati rispettivamente alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1937-XV, *Guerra, registro n.* 21, *foglio n.* 142, *e addì* 9 *giugno* 1937-XV, *Guerra, registro n.* 23, *foglio n.* 150.

E' conferita la medaglia d'argento al valor militare al 16° *Reggimento Fanteria* con la seguente motivazione:

Nella battaglia dell'Endertà, avanzando con irresistibile slancio e stroncando con indomita gagliardia i ritorni offensivi dell'avversario, come ala della divisione « Sila », non solo adempiva in pieno al compito di attrarre la massa maggiore del nemico, ma, conquistando il Boerà Agazen, scardinava ad occidente la sistemazione difensiva dell'Aradam, determinando la fuga delle masse nemiche che vi si erano organizzate. — Amba Aradam, 12-15 febbraio 1936-XIV.

(2221)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1063.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1064.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1937-XV, n. 1065.

Applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2085, che istituisce il Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, sulle tasse di registro;
Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930-VIII, n. 1011, sulla tassa di scambio, convertito nella legge 9 luglio 1931-IX, n. 1009, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta dell'emanazione di speciali disposizioni per la registrazione con la tassa fissa di registro di L. 10 degli atti di appalto, da stipularsi dalla Regia Azienda Monopolio Banane, per la costruzione ed attrezzatura di quattro motonavi bananiere in corso di costruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di appalto e di forniture, da stipularsi dalla Regia Azienda del monopolio delle banane, per la costruzione ed attrezzatura di quattro motonavi bananiere, destinate ai servizi dell'Azienda, attualmente in corso di costruzione, sono soggetti alla tassa fissa di registro di L. 10.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1066.

Composizione delle Commissioni esaminatrici per gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio in Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1937, le Commissioni esaminatrici per gli esami ed esperimenti di avanzamento che avranno luogo in Africa Orientale Italiana per gli ufficiali ivi dislocati, vengono costituite nel modo prescritto dall'allegato *A* al Regio decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 16 aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 1067.
Cancellazione dell'abitato di Ari, in provincia di Chieti, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 3 novembre 1921, n. 1547, col quale l'abitato di Ari, in provincia di Chieti, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D*, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Ari, in provincia di Chieti, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 1068.
Cancellazione dell'abitato di Manoppello, in provincia di Pescara, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 23 febbraio 1922, n. 374, col quale l'abitato di Manoppello fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che, in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Manoppello, in provincia di Pescara, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 62 — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV, n. 1069.
Aggiunta dell'abitato di Orvieto, in provincia di Terni, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Orvieto, in provincia di Terni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 giugno 1937-XV, n. 1070.

Approvazione del regolamento contenente le norme esecutive per le operazioni del censimento degli esercizi industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120, col quale si autorizza il Governo del Re ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dei censimenti industriali e commerciali;

Visto il R. decreto 23 marzo 1937-XV, n. 387, col quale è stato indetto per gli anni 1937-XV, 1938-XVI, 1939-XVII e 1940-XVIII un censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento per gli esercizi industriali e commerciali, indetto col R. decreto 23 marzo 1937-XV, n. 387.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 37. — MANCINI.

Regolamento che fissa le norme esecutive per le operazioni del censimento degli esercizi industriali e commerciali, indetto col R. decreto 23 marzo 1937-XV, n. 387.

I. — GENERALITA' DEL CENSIMENTO

Art. 1.

Oggetto.

Il censimento industriale e commerciale del Regno ha per oggetto l'accertamento della consistenza numerica, della struttura e della importanza economica di tutte le imprese e di tutti gli esercizi industriali e commerciali — anche minimi od esercitati in forma ambulante o a domicilio — compresi quelli temporaneamente chiusi alla data del censimento.

Art. 2.

Unità di censimento.

L'unità di censimento è l'unità locale, cioè l'*esercizio* — stabilimento, opificio, cantiere, miniera, bottega artigiana, negozio, banca, ecc. — che, nella stessa sede, può eventualmente comprendere due o più unità tecniche, da censire, eventualmente, con separati questionari. Inoltre appositi questionari potranno essere fatti anche per le ditte.

Art. 3.

Campo d'indagine.

Il campo d'indagine del censimento comprende, oltre le caratteristiche generali degli esercizi: il numero delle persone in essi occupate; la quantità e la natura della forza motrice installata; il numero, la natura e la potenza dei mezzi di trasporto impiegati; nonchè notizie sul macchinario, sulla produzione, sulle vendite e quelle altre che saranno eventualmente richieste con i questionari di cui all'art. 7.

Art. 4.

Limiti di spazio e di tempo.

Il censimento sarà eseguito, in tutto il territorio del Regno, durante il quadriennio 1937-XV-1940-XVIII, gradualmente, per rami di attività economica, come segue:

nell'anno 1937-XV, il censimento delle industrie della pesca e alimentari;

nell'anno 1938-XVI, il censimento delle industrie estrattive, delle industrie del legno ed affini, delle industrie che utilizzano le spoglie animali, delle industrie della carta, delle industrie poligrafiche, delle industrie editoriali, delle industrie che lavorano i minerali non metallici, delle industrie edilizie, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario abbigliamento ed arredamento, delle industrie dello spettacolo, dei servizi igienici e sanitari, dei servizi privati di pulizia disinfezione e funebri;

nell'anno 1939-XVII, il censimento delle industrie metallurgiche, delle industrie meccaniche, delle industrie chimiche, della produzione e distribuzione di forza motrice luce calore ed acqua, nonchè delle industrie dei trasporti e delle comunicazioni;

nell'anno 1940-XVIII, il censimento degli esercizi commerciali, del credito e delle assicurazioni.

In ciascun anno, il censimento delle singole industrie, dei singoli rami di commercio ed eventualmente dei loro sottogruppi, sarà eseguito in date diverse, ma uniche per tutto il Regno.

Qualora ragioni di carattere tecnico o contingente lo rendano necessario, l'Istituto centrale di statistica potrà spostare, da un anno all'altro, il censimento di uno od altro ramo di attività economica.

L'Istituto centrale di statistica fisserà le date in cui dovranno essere eseguiti i diversi censimenti.

Art. 5.

Organi di censimento.

L'Istituto centrale di statistica è l'organo centrale del censimento. Esso dirige e sovrintende a tutti i lavori, impartisce le istruzioni necessarie per la esecuzione del censimento, sovrintende alla organizzazione periferica, risolve i dubbi che sorgano nel corso della rilevazione, mantiene la uniformità dei procedimenti ed esegue le ispezioni che riterrà opportune.

Gli organi periferici del censimento sono gli uffici provinciali di censimento, gli uffici comunali di censimento e gli ufficiali di censimento.

Inoltre, l'Istituto centrale di statistica potrà — secondo le esigenze particolari dei singoli censimenti — istituire o designare altri eventuali organi di rilevazione, sorveglianza e controllo.

Art. 6.

Collaborazione obbligatoria di determinati uffici ed enti.

Gli uffici e gli enti pubblici, anche con ordinamento autonomo, gli organi sindacali o corporativi, e gli enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a prestare la loro collaborazione, sia all'Istituto centrale di statistica, in conformità col disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, sia agli altri organi di censimento.

Art. 7.

Moduli di rilevazione.

Per la rilevazione delle notizie inerenti al censimento saranno usati appositi questionari, diversi per ogni singolo ramo o per gruppi affini di attività economica, predisposti e forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 8.

Obbligo per i censiti di fornire le notizie richieste.

E' fatto obbligo al proprietario o imprenditore o conduttore a qualsiasi titolo dell'impresa o dell'esercizio, al titolare, amministratore delegato, direttore o rappresentante, o, in caso di assenza od impedimento, a chi ne fa le veci, di scrivere o fornire le notizie richieste nel questionario. Chi, essendovi obbligato, non le fornisca, ovvero le fornisca scientemente errate o incomplete, è soggetto alle pene stabilite dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, numero 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

Art. 9.

Segretezza del censimento.

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio: non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale e non potranno perciò essere rese note se non in forma collettiva.

E' vietato agli ufficiali di censimento, ai funzionari comunali e a quelli degli uffici provinciali di censimento, agli ispettori di censimento, ai componenti i comitati di cui all'art. 15 ed a quanti in qualunque modo prendano parte ai lavori del censimento o vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I risultati del censimento non potranno essere pubblicati se non previa speciale autorizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

A coloro che contravvengano alle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

Art. 10.

Autorizzazione all'Istituto centrale di statistica di diramare tutte le istruzioni necessarie.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a diramare tutte le istruzioni generali e particolari necessarie per la esecuzione dei diversi censimenti, in relazione alle disposizioni del presente regolamento; nonchè delle indagini di carattere statistico di maggiore ampiezza, previste dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 23 marzo 1937-XV, n. 387.

II. — ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL CENSIMENTO

Art. 11.

Uffici comunali di censimento.

In ogni comune, entro la data prestabilita dall'Istituto centrale di statistica, il podestà provvederà ad istituire un ufficio comunale di censimento al quale sarà preposto il segretario comunale od un funzionario comunale di concetto. Esso sarà costituito del personale necessario ed idoneo ed avrà il compito di organizzare il servizio di censimento, eseguire i lavori preliminari, presiedere alle operazioni di rilevazione ed eseguire la revisione dei questionari e gli altri eventuali lavori che gli venissero richiesti.

Art. 12.

Ufficiali di censimento.

In ogni comune, il podestà dovrà nominare — previo accertamento della moralità ed idoneità generica e specifica dei candidati — gli ufficiali di censimento. L'idoneità specifica dei candidati verrà accertata dopo un accurato corso d'istruzione. Il prefetto, su parere motivato dell'ufficio provinciale di censimento — cui dovranno essere immediatamente comunicati gli elenchi degli ufficiali di censimento nominati da ciascun comune — ha facoltà di ordinare l'assunzione di altri ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal podestà, se lo ritenga necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni.

Il podestà trasmetterà, entro due giorni dalla nomina, all'Istituto centrale di statistica, per il tramite e con il visto dell'ufficio provinciale di censimento, l'elenco definitivo degli ufficiali di censimento nominati per ogni singolo censimento.

Il podestà rilascerà agli ufficiali di censimento una carta di riconoscimento da usarsi nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli ufficiali di censimento dovranno essere scelti, preferibilmente, tra il personale interno dell'amministrazione comunale addetto ai servizi che hanno maggiore attinenza con il particolare oggetto dei singoli censimenti, e che possieda i requisiti necessari per il lavoro che gli verrà affidato.

Se il numero di tali dipendenti comunali risultasse insufficiente alle esigenze della rilevazione, esso dovrà essere integrato mediante assunzione temporanea di personale straordinario scelto: *a)* tra gli ex ufficiali di censimento dell'VIII censimento generale della popolazione che — in possesso dei prescritti requisiti di moralità e di idoneità — dettero migliore prova di diligenza e capacità; *b)* tra le categorie di cittadini che per le funzioni normalmente esercitate si ritengano più adatte a bene assolvere i compiti dell'ufficiale di censimento.

Il numero di ufficiali di censimento necessari per ogni singolo censimento sarà stabilito in rapporto al numero approssimativo degli esercizi da censire, tenuto conto della loro distribuzione nel territorio del comune, nonchè ai caratteri particolari delle attività economiche oggetto di ogni singolo censimento, ed alla complessità dei questionari.

Assolti i compiti loro spettanti, gli ufficiali di censimento nominati o richiamati in servizio per i censimenti particolari, potranno essere, eventualmente, tutti od in parte, temporaneamente dispensati dal servizio di ufficiale di censimento e richiamati, a gruppi, in occasione dei successivi censimenti particolari, relativi ai diversi rami di attività economica.

In tali casi gli ufficiali di censimento da destinare ai singoli censimenti particolari dovranno essere nominati (col procedimento sopraindicato) o richiamati in servizio due giorni prima dell'inizio della consegna dei questionari di ogni censimento particolare, previo un accurato corso sulle particolari istruzioni eventualmente all'uopo emanate dallo Istituto centrale di statistica.

Art. 13.

Responsabilità del podestà e del segretario comunale.

Il podestà ed il segretario comunale sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Art. 14.

Uffici provinciali di censimento.

In ogni capoluogo di provincia, entro la data prestabilita dall'Istituto centrale di statistica, il prefetto provvederà ad istituire, con sede presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, un ufficio provinciale di censimento, posto sotto la dirigenza del direttore dell'ufficio provinciale delle corporazioni, coadiuvato ed al caso sostituito dal capo dei servizi consiliari di statistica. Esso sarà costituito dal personale necessario ed idoneo, fornito dal Consiglio provinciale delle corporazioni e dal comune capoluogo, rispettivamente nella misura che sarà stabilita dal prefetto.

All'ufficio provinciale di censimento sono affidati i compiti della sorveglianza sull'organizzazione e sull'efficienza dei servizi comunali di censimento, sulla regolarità e tempestività delle operazioni preliminari e di rilevazione, nonchè di controllo delle operazioni di revisione affidate ai comuni. L'ufficio dovrà, inoltre, accertarsi della compiutezza del materiale di censimento rimesso dai comuni; eseguire la revisione quantitativa in confronto col registro delle ditte; ripetere la revisione fatta dai comuni, e, infine, curare la tempestiva spedizione del materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica.

Oltre ciò, all'ufficio provinciale di censimento spetta il compito dell'accertamento della veridicità ed esattezza di alcune particolari notizie fornite dalle aziende economicamente più importanti, secondo le apposite istruzioni che saranno emanate al riguardo dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

Eventuale costituzione di comitati tecnici consultivi.

E' in facoltà dei prefetti di costituire, in ogni capoluogo di provincia, un comitato tecnico consultivo del quale facciano eventualmente parte — oltre i rappresentanti delle locali associazioni sindacali, esperti delle attività economiche oggetto dei singoli particolari censimenti — altre persone particolarmente versate nelle materie attinenti alle attività stesse.

Compito di tali comitati è quello di studiare e risolvere, secondo lo spirito delle disposizioni stabilite dall'Istituto centrale di statistica, eventuali dubbi, prospettati dall'ufficio provinciale di censimento, che insorgessero — prima, durante e dopo le diverse rilevazioni — nelle diverse operazioni di censimento, e, inoltre, di formulare, in modo univoco o comprensivo, i relativi quesiti da sottoporre all'Istituto centrale di statistica, a cura dell'ufficio provinciale di censimento.

Art. 16.

Responsabilità e vigilanza dei prefetti.

Il prefetto è responsabile del regolare andamento delle operazioni di censimento e vigila su di esso per mezzo dello ufficio provinciale di censimento. Il dirigente di questo dovrà informarlo settimanalmente e, comunque, quando ne sia il caso, dell'andamento delle operazioni stesse; parimenti l'Istituto centrale di statistica dovrà segnalare al prefetto ogni eventuale irregolarità che si riscontri durante lo svolgimento del censimento. Dei provvedimenti che il prefetto crederà opportuno di adottare, dovrà darsi tempestiva comunicazione all'Istituto centrale di statistica.

Art. 17.

Vigilanza della circoscrizione del Governatorato di Roma.

I compiti di vigilanza affidati ai prefetti e quelli di sorveglianza e controllo affidati agli uffici provinciali di censimento saranno assolti, nella circoscrizione del Governatorato di Roma, dall'Istituto centrale di statistica, il quale si servirà di apposito ufficio, con sede presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma e con personale ispettivo fornito dal medesimo.

Art. 18.

Vigilanza diretta dell'Istituto centrale di statistica.

L'Istituto centrale di statistica ispezionerà con funzionari propri lo svolgimento dei lavori per la esecuzione del censimento, sia presso i comuni, sia presso gli uffici provinciali di censimento, dando immediata notizia ai prefetti delle eventuali irregolarità constatate e dei provvedimenti da adottarsi.

III. — OPERAZIONI PREPARATORIE DEL CENSIMENTO

Art. 19.
Numerazione civica.

Ogni comune provvederà ad una revisione generale della numerazione civica, accertando che non solo gli ingressi alle abitazioni, ma altresì tutti indistintamente gli accessi agli esercizi, negozi, uffici, stabilimenti, laboratori, ecc. — ad eccezione dei fabbricati rurali, per i quali la numerazione deve essere apposta soltanto agli ingressi alle abitazioni — siano numerati, conformemente alle disposizioni impartite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'VIII censimento generale della popolazione.

Art. 20.
Divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento.

Di norma, il territorio di ogni comune s'intenderà diviso nelle stesse frazioni e sezioni di censimento stabilite in occasione dell'VIII censimento generale della popolazione e perciò saranno usati gli stessi piani topografici allora tracciati ed approvati dall'Istituto centrale di statistica.

Nel caso in cui il territorio di un comune abbia subito, dal 21 aprile 1936-XIV in poi, delle variazioni, il podestà provvederà alla variazione della ripartizione del territorio in frazioni e sezioni di censimento nonchè alla rettifica del piano topografico.

I limiti del territorio aggiunto o sottratto a quello preesistente dovranno essere segnati in verde.

Nel caso di controversia territoriale fra comuni contermini, deciderà, ai soli effetti del censimento, il prefetto o, d'accordo, i prefetti interessati, quando si tratti di comuni appartenenti a province diverse. Comunque, la zona di territorio controversa dovrà essere costituita in sezione di censimento separata.

I piani topografici *modificati* dovranno essere inviati allo Istituto centrale di statistica per l'approvazione entro il mese al quale si riferiscono le modificazioni; per gli altri vale l'approvazione già data in occasione dell'VIII censimento generale della popolazione.

Art. 21.
Delimitazione del territorio da assegnare a ciascun ufficiale di censimento.

La suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento ha il solo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun ufficiale di censimento, che sarà determinato in occasione di ogni censimento particolare, assegnando a ciascun ufficiale quel numero di sezioni che comprendano, complessivamente, un numero di esercizi adeguato alle possibilità di distribuzione, esame e ritiro dei questionari nei limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento, tenuto anche conto dello stato delle comunicazioni nella circoscrizione. Il territorio di competenza di un ufficiale di censimento potrà eventualmente comprendere l'intero comune.

L'ufficio provinciale di censimento provvederà a comunicare, tempestivamente, ai singoli comuni, il numero approssimativo degli esercizi contemplati da ogni singolo censimento particolare, risultato dalla rilevazione preliminare eseguita dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 22.
Pubblicazione dei manifesti di censimento.

Alla data prestabilita dall'Istituto centrale di statistica i podestà provvederanno alla affissione di un manifesto, per illustrare al pubblico l'esecuzione del censimento industriale e commerciale che si effettuerà entro il quadriennio 1937-40.

Inoltre, quindici giorni prima di ogni singolo censimento particolare, i podestà provvederanno alla affissione di un manifesto, per illustrare al pubblico la data del censimento, il suo oggetto, le modalità essenziali per la sua esecuzione e le penalità contemplate contro coloro che si rifiutassero di dare le notizie richieste o che le dessero scientemente errate od incomplete, o non assolvessero agli altri obblighi imposti, al riguardo, dal presente regolamento.

Ogni manifesto, al quale dovrà essere data la massima diffusione, dovrà rimanere affisso per tutto il periodo delle operazioni cui si riferisce sino al compimento della revisione dei questionari ed alla spedizione di questi all'ufficio provinciale di censimento.

Il testo dei manifesti sarà, di volta in volta, dettato dallo Istituto centrale di statistica.

IV. — TECNICA DEL CENSIMENTO

A) Distribuzione dei questionari.

Art. 23.
Itinerario e pianta topografica di sezione.

Ad ogni ufficiale di censimento sarà consegnato un *itinerario di sezione* analogo al modello allegato, nel quale saranno indicati i nomi delle vie, piazze, strade suburbane e rurali e delle località comprese nella sezione di censimento in cui dovrà svolgere la sua opera, coi numeri civici (minimo e massimo) per ciascuna delle vie, strade, ecc. (o parte di esse) comprese nella sezione stessa. Possibilmente, gli sarà, inoltre, consegnata una *pianta topografica della sezione* (o più piante nel caso di più sezioni) alla scala 1:2000 oppure 1:5000 per le sezioni urbane e alla scala di 1:10.000 per quelle di campagna, con la indicazione dei numeri civici estremi di ciascun tratto di strada compreso tra due crocevia, per le sezioni urbane, di tutti i numeri civici per le sezioni di campagna.

Art. 24.
Stato generale iniziale di sezione.

Ad ogni ufficiale di censimento sarà consegnato, per ogni sezione, un adeguato numero di fogli per la compilazione, in duplice esemplare, dello *stato generale iniziale di sezione* (Mod. P. 1: v. allegato) nel quale debbono essere elencati — senza soluzione di continuità — tutti gli accessi (dalla strada, piazza, località, ecc.) di tutti gli edifici, qualunque sia l'uso cui sono adibiti i locali degli edifici stessi, nonchè tutti i locali interni, anche se seminterrati o sotterranei, nei quali abbiano sede uffici od esercizi industriali e commerciali, esistenti nel territorio della sezione di censimento: anche se inattivi o chiusi, temporaneamente o definitivamente. Per ogni esercizio dovrà essere indicato, tra l'altro, la classe o sottoclasse di attività economica esercitata, secondo la classificazione predisposta dall'Istituto centrale di statistica, nonchè l'anno o il mese in cui l'esercizio dovrà essere censito.

Nel caso in cui ad uno stesso ufficiale di censimento siano state assegnate più o tutte le sezioni del comune, dovrà essere compilato uno stato generale iniziale per ogni singola sezione.

Il giro degli ufficiali di censimento nelle rispettive sezioni, per l'accertamento di tutti gli esercizi esistenti nel territorio delle medesime e per la conseguente compilazione dello stato generale iniziale di sezione, deve essere iniziato e terminato entro le date stabilite dall'Istituto centrale di statistica.

Lo stato generale iniziale di sezione così compilato dovrà essere confrontato con lo stradario e con gli elenchi degli esercizi esistenti, per competenza, presso l'ufficio di polizia urbana, o di igiene o di annona, ecc., per accertare che non sia stato omesso alcun esercizio, ed eventualmente completato dopo nuovo accertamento in loco.

Uno dei due esemplari degli stati generali iniziali di sezione dovrà essere trasmesso, per conoscenza, al Consiglio provinciale delle corporazioni, il quale, a sua volta, dovrà comunicare periodicamente (e comunque prima di ogni particolare censimento) ai comuni interessati tutte le nuove costituzioni e le cessazioni di ditte, nonchè i cambiamenti di sede intervenuti, nel frattempo, nei rispettivi territori.

Art. 25.

Questionari e stato di sezione provvisorio.

In occasione di ogni particolare censimento, ad ogni ufficiale di censimento sarà consegnata, per ogni singola sezione, un'adeguata scorta di *questionari* e di fogli per lo *stato di sezione provvisorio* (Mod. P. 2: v. allegato), nel quale dovranno essere elencati — sulla base dello stato generale iniziale di sezione, delle variazioni comunicate dal Consiglio provinciale delle corporazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, nonchè dei nuovi accertamenti eseguiti dall'ufficiale di censimento nel giro compiuto in occasione di ogni censimento particolare — soltanto gli esercizi sottoposti al particolare censimento in atto.

Diversamente da quanto è disposto nell'articolo precedente, nei riguardi dello stato generale iniziale di sezione, nel caso in cui ad uno stesso ufficiale di censimento siano state assegnate tutte o più sezioni del comune, dovrà essere compilato un solo stato di sezione provvisorio per il complesso delle sezioni medesime.

Nei casi di esercizio chiuso l'ufficiale di censimento deve assumere informazioni per accertare le ragioni, la natura ed eventualmente la durata presumibile della chiusura, segnalando in apposito elenco, all'ufficio comunale di censimento, solo gli esercizi che debbano essere rilevati col particolare censimento in atto e che, presumibilmente, rimarrebbero chiusi sino al termine del censimento stesso.

Egli dovrà, altresì, compilare un distinto elenco per gli esercizi accertati nel giro eseguito, che debbono essere rilevati col particolare censimento in atto ma ai quali la consegna dei questionari fosse, eccezionalmente, affidata ad altre autorità diverse da quella comunale.

Art. 26.

Distribuzione dei questionari.

La distribuzione dei questionari, in unico esemplare, deve essere eseguita dagli ufficiali di censimento direttamente al proprietario o imprenditore o conduttore a qualsiasi titolo dell'impresa o dell'esercizio, al titolare, amministratore delegato, direttore o rappresentante, o, in caso di assenza od impedimento, a chi ne fa le veci, anche se l'esercizio abbia sede nel domicilio dei predetti.

L'ufficiale di censimento dovrà richiamare l'attenzione degli interessati sulle avvertenze per la compilazione dei questionari; dare le istruzioni e fornire i chiarimenti necessari per l'esatta compilazione dei questionari stessi.

La consegna dei questionari deve essere, ogni volta, iniziata e terminata rispettivamente dodici e due giorni prima della data di ogni particolare censimento, che sarà fissata dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 27.

Obbligo di ritirare presso il comune i questionari non consegnati dall'ufficiale di censimento.

I proprietari o gli imprenditori o i conduttori a qualsiasi titolo delle imprese o degli esercizi sottoposti al censimento in atto, i titolari, amministratori delegati, direttori o rappresentanti, o, eventualmente chi ne fa le veci, che non avessero ricevuto dall'ufficiale di censimento, al massimo due giorni prima della data di censimento, i prescritti questionari, hanno l'obbligo di andare a ritirarli personalmente presso l'ufficio comunale di censimento.

B) Ritiro dei questionari.

Art. 28.

Ritiro dei questionari.

Il ritiro dei questionari dovrà essere iniziato il giorno dopo la data di censimento e terminato entro dieci giorni.

L'ufficiale di censimento, nell'eseguire il ritiro dei questionari, ripeterà rigorosamente l'itinerario percorso nella distribuzione di essi. L'ufficiale dovrà ripetere tante volte le sue visite agli esercizi quante ne saranno necessarie per ottenere che i questionari gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti, salvo quanto è disposto dal successivo articolo. Se nella sua visita trovasse che un esercizio non avesse a suo tempo ricevuto i questionari e non ne avesse curato direttamente il ritiro presso l'ufficio comunale, provvederà a consegnarglieli, prendendone nota nello stato di sezione provvisorio, e a ritirarli riempiti entro 24 ore al massimo.

Anche i questionari degli esercizi situati in edifici ad uso di abitazione, ove sianvi portinai, dovranno essere ritirati dall'ufficiale di censimento rivolgendosi direttamente ai singoli esercizi.

Art. 29.

Primo sommario esame dei questionari all'atto del ritiro.

L'ufficiale di censimento, all'atto del ritiro dei questionari, dovrà accertarsi che essi siano scritti in modo chiaro, contengano tutte le notizie richieste e rechino la firma del dichiarante. Quando alcune notizie risultino incomplete, errate o poco intelligibili, dovrà completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del proprietario o imprenditore o conduttore a qualsiasi titolo dell'impresa o dell'esercizio, del titolare, amministratore delegato, direttore o rappresentante, o di chi ne fa le veci. Qualora essi non fossero in grado di riempire i questionari, dovrà provvedervi l'ufficiale di censimento con il loro concorso, giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici. A tale uopo l'autorità competente, su segnalazione del comune, ha la facoltà di consultare — quando lo ritenga necessario — i libri, i registri, ecc., che la ditta è obbligata a tenere in base alla legislazione vigente.

Art. 30.

Verbale di contravvenzione per rifiuto da parte dei censiti.

Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiutasse di compilare, completare o correggere i questionari, ovvero di fornire le notizie necessarie per la loro compilazione o correzione, o di esibire i libri di cui all'articolo precedente, l'ufficiale di censimento, od ogni altro organo periferico eventualmente

incaricato della rilevazione — a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del presente regolamento — o, per il caso di cui all'articolo precedente, l'autorità competente, redige verbale di contravvenzione a carico della ditta cui si riferiscono le infrazioni suddette, e lo consegna all'ufficio comunale di censimento per le pratiche ulteriori.

Alla fine delle operazioni di censimento, i comuni devono inviare all'Istituto centrale di statistica l'elenco dei verbali di contravvenzione relativi alle contravvenzioni elevate, con la indicazione dell'esito eventuale del procedimento.

Art. 31.

Elenco dei questionari per i quali non fu possibile il ritiro.

Dei questionari ritirati l'ufficiale di censimento terrà nota nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio.

Alla fine del suo giro, l'ufficiale di censimento dovrà segnalare, all'ufficio comunale di censimento, gli esercizi, col relativo indirizzo, per i quali non gli sia stato possibile di provvedere al ritiro dei questionari, specificando la causa del mancato ritiro di essi. L'ufficio comunale di censimento dovrà accertarsi della attendibilità delle ragioni addotte dall'ufficiale di censimento ed eventualmente provvedere al ritiro dei questionari stessi.

Art. 32.

Obbligo di consegnare al comune i questionari non ritirati dall'ufficiale di censimento.

I proprietari o gli imprenditori o i conduttori a qualsiasi titolo delle imprese o degli esercizi sottoposti al censimento in atto, i titolari, amministratori delegati, direttori o rappresentanti, ed eventualmente chi ne fa le veci, che non avessero avuto, entro la data stabilita per il termine del ritiro dei questionari, la visita a domicilio dell'ufficiale incaricato di ritirare i questionari, sono tenuti a recarsi all'ufficio comunale di censimento nei 2 giorni successivi, per consegnarli personalmente.

Art. 33.

Consegna dei questionari da parte degli ufficiali di censimento all'ufficio comunale di censimento.

I questionari ritirati dagli ufficiali di censimento dovranno essere consegnati nello stesso giorno all'ufficio comunale di censimento.

C) Revisione dei questionari e aggiornamento dei registri delle ditte.

Art. 34.

Revisione dei questionari.

L'ufficio comunale di censimento deve giornalmente rivedere, secondo le istruzioni che saranno dettate dall'Istituto centrale di statistica e salvo i particolari compiti di accertamento riservati all'ufficio provinciale di censimento di cui all'ultimo capoverso dell'art. 14, i questionari rimessi la sera prima dagli ufficiali di censimento, nonchè quelli restituiti direttamente dai censiti; restituire o consegnare agli ufficiali di censimento quelli nei quali venissero invece riscontrate lacune od errori, perchè provvedano subito a farli completare o rettificare, affidandoli, eventualmente, per la loro regolarizzazione, ad altro ufficiale di censimento dotato di particolare perizia o ad altra persona competente, qualora le lacune o gli errori dovessero permanere; conservare separatamente, sezione per sezione o, al caso, per gruppi di sezioni, i questionari risultati completi ed esatti, o completati e rettificati.

Art. 35.

Particolare responsabilità del segretario comunale.

Il segretario comunale provvederà ad accertare — sotto la sua responsabilità personale, con ogni mezzo a sua disposizione, e sopratutto giovandosi degli elenchi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 24, controllati con ulteriori accertamenti in loco — che nel censimento nessun esercizio o ditta sia stata omessa e che non esistano duplicazioni.

Art. 36.

Stati di sezione definitivi e prospetto riassuntivo.

Accertato il ritiro di tutti i questionari, la loro compiutezza ed esattezza; ordinati, per ogni singola sezione, secondo l'ordine alfabetico del nome del proprietario o imprenditore o conduttore a qualsiasi titolo dell'impresa, del titolare, amministratore delegato, direttore o rappresentante, o della denominazione della ditta, i questionari saranno numerati progressivamente. Dopodichè si provvederà alla compilazione dello *stato di sezione definitivo* (Mod. P. 3) di ogni singola sezione o gruppi di sezioni corrispondenti a quelli degli stati di sezione provvisori, nonchè al *prospetto riassuntivo* (Mod. P. 4) per l'intero comune, sugli appositi modelli predisposti e forniti dall'Istituto centrale di statistica (v. allegati). Nel caso di comune costituito in sezione unica o di raggruppamento di tutte le sezioni del comune in un solo gruppo, dovrà essere compilato soltanto il prospetto riassuntivo.

Art. 37.

Spunta sullo stato generale iniziale di sezione degli esercizi censiti.

In occasione di ogni particolare censimento, sulla scorta dei questionari riempiti dovranno essere spuntati, sullo stato generale iniziale di sezione, gli esercizi rilevati.

Art. 38.

Termine dei lavori presso gli uffici comunali di censimento.

I lavori di revisione e numerazione dei questionari, di compilazione degli stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo, di spunta dello stato generale iniziale di sezione debbono essere terminati improrogabilmente 10 giorni dopo il ritiro dei questionari.

Art. 39.

Spedizione dei questionari all'ufficio provinciale di censimento presso il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Immediatamente dopo terminati i lavori di cui agli articoli precedenti, i comuni dovranno spedire all'ufficio provinciale di censimento, presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, tutti i questionari, divisi, se del caso, in tanti pacchi quante sono le sezioni. Ogni pacco dovrà contenere anche i rispettivi stati di sezione provvisori e definitivi e sarà contraddistinto dalla lettera della frazione e dal numero della sezione. Il prospetto riassuntivo sarà, invece, inserito nel pacco contenente i questionari della prima sezione.

Art. 40.

Operazioni di controllo e di revisione presso la sede dell'ufficio provinciale di censimento.

Oltre gli accertamenti presso le ditte, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 14, ed il controllo, presso i comuni, della revisione da questi eseguita, l'ufficio provinciale di censimento deve compiere, presso la propria sede, una revisione quantitativa dei questionari, al fine di accertare, sulla base del registro delle ditte, che nessun esercizio sia sfuggito al censimento ed al caso disporre presso i comuni per il censimento di quelli completamente sfuggiti.

Dovrà, inoltre, ripetere — secondo le istruzioni che saranno emanate dall'Istituto centrale di statistica — le operazioni di revisione eseguite dai comuni.

Art. 41.

Confronto tra i risultati del censimento e lo stato dell'anagrafe industriale e commerciale.

Dopo la revisione quantitativa del materiale di censimento al fine del perfezionamento della rilevazione, di cui all'articolo 40, gli uffici provinciali delle corporazioni dovranno procedere, in base alle risultanze del censimento, ad una revisione generale ed all'aggiornamento dell'anagrafe industriale e commerciale secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, di concerto col Ministero delle corporazioni.

I questionari dovranno servire unicamente allo scopo suddetto e sulle notizie in essi contenute dovrà osservarsi il più scrupoloso segreto.

Art. 42.

Termine dei lavori e spedizione del materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica.

I predetti lavori dovranno essere terminati ed i questionari — confezionati in pacchi e casse secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica — spediti senz'altro all'Istituto stesso, improrogabilmente, entro 60 giorni dalla data di ogni particolare censimento.

V. — NORME VARIE.

Art. 43.

Fornitura degli stampati.

I questionari, gli stati generali iniziali di sezione, gli stati di sezione provvisori, gli stati di sezione definitivi ed i prospetti riassuntivi saranno forniti ai comuni a cura dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 44.

Spedizione postale e ferroviaria.

Avranno corso senza francatura e godranno del trasporto gratuito da parte delle Ferrovie dello Stato, la corrispondenza e gli stampati relativi al censimento, spediti dagli uffici provinciali, comunali o comunque locali — ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento — all'Istituto centrale di statistica e viceversa, oppure da questi uffici scambiati tra di loro. A tale uopo saranno osservate le istruzioni impartite dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 45.

Diplomi d'onore e di benemerenza.

Verranno conferiti diplomi d'onore e diplomi di benemerenza: ai dirigenti ed agli ispettori degli uffici provinciali di censimento; ai podestà, ed ai segretari comunali; ai dirigenti ed al personale degli uffici comunali di censimento; ai funzionari dell'autorità marittima ed eventualmente di altre amministrazioni pubbliche: che si siano distinti con *attività effettiva* e *particolarmente efficace,* nella preparazione e nella esecuzione del censimento.

I prefetti segnaleranno all'Istituto centrale di statistica coloro che si saranno resi meritevoli di tali onorificenze.

L'assegnazione dei diplomi sarà fatta, su designazione dell'Istituto centrale di statistica, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 46.

Attestati di diligente operosità per gli ufficiali di censimento.

I podestà — in base alle proposte dei dirigenti gli uffici comunali di censimento e previo il parere favorevole dei dirigenti gli uffici provinciali di censimento — rilasceranno agli ufficiali di censimento che abbiano disimpegnato le proprie mansioni con esemplare diligenza ed operosità, degli attestati di riconoscimento del buon servizio prestato, che, a parità di ogni altra condizione, dovranno essere considerati come titolo di preferenza per l'assunzione degli ufficiali per i successivi censimenti.

Di tali attestazioni i podestà prenderanno nota nei fascicoli personali, quando si tratti di personale dell'amministrazione comunale.

Art. 47.

Misure disciplinari e denuncia all'autorità giudiziaria per gli ufficiali inadempienti.

Qualora l'ufficio comunale di censimento riscontrasse numerose omissioni nel ritiro dei questionari, oppure gravi irregolarità nella loro compilazione, il podestà prenderà adeguate misure disciplinari a carico dei responsabili salva, se del caso, la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 48.

Spese per lavori dipendenti da manchevolezze o irregolarità.

I prefetti faranno eseguire d'ufficio, a spese dei comuni, a' sensi dell'art. 91, lettera *B*, n. 28, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, i lavori che risultassero omessi o irregolarmente eseguiti.

Così pure le spese che i prefetti o l'Istituto centrale di statistica dovessero incontrare per l'esecuzione di controlli, revisione o rifacimenti in dipendenza di manchevolezze o irregolarità riscontrate, saranno poste a carico delle persone o degli enti responsabili.

Art. 49.

Segnalazione di irregolarità all'autorità centrale.

L'Istituto centrale di statistica, indipendentemente dalle eventuali denunce all'autorità giudiziaria, segnalerà al Ministero dell'interno, per i provvedimenti del caso, quei comuni nei quali le operazioni di censimento non fossero state eseguite con la dovuta diligenza, o nei quali non si fossero osservate rigorosamente le norme o i termini fissati dal presente regolamento o dalle istruzioni impartite dall'Istituto stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore di Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 1937-1940 (XV - XVIII)

ITINERARIO DI SEZIONE

Frazione .... *Sezione* ....

RIONE, QUARTIERE SESTRIERE, ecc., oppure LOCALITÀ (borgata, villaggio, casale, ecc.).	VIE, PIAZZE, STRADE, ECC.					ANNOTAZIONI
	Denominazione	Numeri civici estremi compresi nella sezione				
		dispari (1)		pari (1)		
		minimi	massimi	minimi	massimi	
1	2	3	4	5	6	7
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....
....	....	.....	.....	.....	.....	....

(1) Indicare il primo e l'ultimo numero civico di ogni via, piazza, strada, ecc. Se una stessa via, piazza, ecc., è divisa fra due o più sezioni, precisare tutti i numeri assegnati alla presente sezione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Mod. P. 1

Pag. . . . .

CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 1937-1940 (XV - XVIII)

STATO GENERALE INIZIALE DI SEZIONE

Provincia di.............................. *Frazione* ....

Comune di.............................. *Sezione*..................................

N. d'ordine dell'esercizio nella sezione	VIA, PIAZZA, LOCALITÀ, ECC.	N. civico	Eventuale			COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO O CONDUTTORE DELL'ESERCIZIO O DENOMINAZIONE DELLA DITTA	ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'ESERCIZIO O DELLA DITTA (classi o sottoclassi (1)	Anno del censimento	Spunta dei vari censimenti (2)
			Scala	Piano	Interno				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
....	....	...	...	...	...	....	....	...	...

FIRMA DELL'UFFICIALE DI CENSIMENTO CHE HA COMPIUTO IL GIRO INIZIALE
(La firma dovrà essere apposta man mano che le singole pagine del presente stato di sezione siano state compilate)

....

FIRMA DEL REVISORE
(La firma dovrà essere apposta a revisione ultimata della pagina)

....

(1) Indicare l'attività economica degli esercizi secondo il calendario dei censimenti.
(2) Spuntare con una *C* in inchiostro rosso gli esercizi dopo che saranno stati rilevati nei vari censimenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

MOD. P. 4

Pag. . . . . .

CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 1937-1940 (XV - XVIII)

Censimento . . . .

. . . .

(in data . . . .)

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

Numeri d'ordine della sezione o delle sezioni raggruppate	NUMERO DI QUESTIONARI PER CIASCUNO DEI SEGUENTI MODELLI														Numero complessivo dei questionari della sezione o gruppo di sezioni	Numero delle persone occupate nel complesso	
	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)	. . . R (1)		degli esercizi censiti nella sezione o gruppo di sezioni	delle ditte censite nella sezione o gruppo di sezioni
1	2														3	4	

FIRMA DEL COMPILATORE

. . . .

FIRMA DEL REVISORE

. . . .

(1) Indicare il numero distintivo del modello dei questionari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1071.

Inscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato del piroscafo « Liguria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto, in data 19 luglio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1929-VII, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo « Liguria », di stazza lorda 15.354 tonnellate, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, di proprietà della Società di navigazione « Lloyd Triestino » con sede a Trieste, noleggiato per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Navi onerarie », a decorrere dal 27 aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1072.

Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Crema.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, sull'istruzione industriale ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1926-V, n. 2349, concernente il riordinamento della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Crema;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto « Fortunato Marazzi » di Crema, è trasformata, a decorrere dal 16 settembre 1936-XIV, in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano ed è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 387, foglio 8. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Crema.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con la specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale il cui ordinamento organico è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 108.000 annue;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Cremona in L. 873,97 annue;

c) dei proventi delle tasse e dei contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Il comune di Crema fornisce i locali e provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Crema;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cremona;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare, e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dai Regi decreti-legge 15 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordata a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale sino a che non sarà inquadrato a norma dell'art. 72 della legge stessa e del R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1718, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione a norma del precedente art. 6, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Crema (1).

I. - *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa scuola secondaria di avviamento professionale.	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 2 e 3. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo qualora l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	—	Nelle classi della scuola.
3. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Id.
4. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
5. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	—	—	1	
6. Elementi di elettrotecnica.	—	—	1	
7. Religione	—	—	1	

(1) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito col R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. - *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICHE	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina meccanico	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Sottocapofficina	—	—	1	
3. Segretario economo	—	—	1	

III. - *Personale di servizio* (1).

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello	1	(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1073.

Erezione in ente morale della Fondazione « Clemenza e Giuseppe Pietri », con sede in Ozieri (Sassari).

N. 1073. R. decreto 3 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Clemenza e Giuseppe Pietri », con sede in Ozieri (prov. di Sassari), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2412)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 luglio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2414)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1937-XV.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vista la lettera 19 maggio 1937-XV, n. 8961, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge, nella sua seduta del 13 maggio 1937-XV ha deciso di infliggere alla Cassa di risparmio di Asti, ai sensi dell'art. 84 dello stesso Regio decreto-legge, la pena pecuniaria di lire 10.000 per molto gravi e sistematiche infrazioni alle disposizioni vigenti per le « condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca »;
Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge:

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Asti è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 10.000 (lire diecimila) per molto gravi e sistematiche infrazioni alle disposizioni vigenti per le « condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca ».

L'Intendenza di finanza di Asti provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1937 - Anno XV.

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(2215)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1937-XV.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Belvedere (Siracusa).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vista la lettera 15 giugno 1937-XV, n. 10847, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che la Cassa rurale di prestiti e risparmi di Belvedere (Siracusa), in liquidazione, per quanto avvertita dall'Istituto di emissione che, in caso di inadempienza, sarebbe incorsa nelle penalità previste dalla legge non ha ancora rimesso la prescritta documentazione annuale relativa agli esercizi 1934 e 1935, nè ha fornito notizie sull'attuale stato della liquidazione;
Considerato che ripetutamente invitato e diffidato ad ottemperare alle richieste di che trattasi anche dal Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, già competente in materia, e dal predetto Ispettorato, il liquidatore non si è neppure curato di dare riscontro alle sollecitazioni ricevute;

Considerato che il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge nella sua seduta del 13 maggio 1937-XV, vista la persistente inadempienza della ripetuta Azienda agli obblighi di legge, ha deciso di applicarle una penalità di L. 250 con obbligo di rivalsa verso il liquidatore;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Belvedere (Siracusa), in liquidazione, è inflitta, a norma dell'art. 84 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la pena pecuniaria di L. 250 (lire duecentocinquanta) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del detto Regio decreto-legge e con obbligo di rivalsa verso il liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Siracusa provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2216)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Napoli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 14514 del 3 giugno 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli la donazione di un terreno di mq. 813, riportato in catasto rustico della sezione Chiaia partita 590, foglio di mappa 8, numero di mappa 286, imponibile lire 736,68, del valore periziato a L. 43.875 destinato alla costruzione della Casa della madre e del bambino nella zona Fuorigrotta di Napoli:

Ritenuta l'opportunità e la convenienza ad accettare la donazione;

Vista la perizia di stima dell'ing. Taranto;

Visti gli atti comprovanti la proprietà e la libertà dell'immobile;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli l'immobile su descritto, destinato alla costruzione della Casa della madre e del fanciullo nella zona Fuorigrotta in Napoli.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2226)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato di L. 5000 disposto a suo favore dalla signorina Marianna Rolandi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 14825 del 4 giugno 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare il legato di L. 5000 disposto dalla ora defunta signorina Marianna Rolandi con testamento olografo in data 9 febbraio 1934-13 marzo 1936, a favore del Comitato comunale di maternità ed infanzia di Frascarolo;

Visto che l'avviso ai successibili *ex lege* è stato affisso senza opposizione per 60 giorni all'albo pretorio del comune di Torino, dove si è aperta la successione;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza del lascito;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare il legato di L. 5000 disposto dalla sig.na Marianna Rolandi a favore del Comitato comunale di patronato maternità ed infanzia con sede in Frascarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 19 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1937-XV.
Proroga della gestione commissariale dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto Ministeriale, in data 1° marzo 1937, col quale al nuovo commissario per la temporanea gestione dell'Arciconfraternita di S. Caterina da Siena, in Roma, comm. dott. G. B. Carlo Angius, fu assegnato il termine di tre mesi per il compimento dei suoi lavori;

Visto il rapporto del prefetto di Roma, in data 29 maggio u. s., n. 11061, Div. 3 *bis;*

Ritenuta la necessità di accordare al predetto commissario una nuova proroga al termine stabilito;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 936, nonchè gli articoli 77 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con il R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 agosto 1937-XV.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2227)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 giugno 1937-XV.

Norme sanitarie per la importazione nel Regno di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Riconosciuta la necessità di adottare misure adeguate per proteggere il territorio nazionale dalla importazione di animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia, affetti da tularemia o da altre forme infettive;

Ordina:

Art. 1.

La importazione nel Regno degli animali destinati al ripopolamento delle riserve di caccia è sottoposta alla osservanza delle seguenti condizioni:

a) che gli animali di che trattasi siano scortati da un certificato rilasciato da un veterinario di Stato od autorizzato dallo Stato, attestante l'origine e la provenienza da località immuni da tularemia e da ogni altra forma infettiva;

b) che siano riconosciuti sani alla visita del veterinario di confine e di porto, al momento dell'entrata nel Regno;

c) che nelle riserve di destinazione siano mantenuti in isolamento sotto vigilanza del veterinario comunale, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.

Art. 2.

I casi di malattia o di morte che dovessero verificarsi fra gli animali tenuti in isolamento dovranno essere immediatamente denunciati all'autorità comunale, che, a sua volta, ne informerà telegraficamente la competente Prefettura.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza saranno a carico degli importatori.

Art. 4.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e S. E. il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2438)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Bivio-Furore-Nazionale 103 (Agrigento).

Con R. decreto 7 gennaio 1937 registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 1937 al registro 8, foglio 69, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Bivio-Furore-Nazionale 103 in provincia di Agrigento.

(2243)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Media dei cambi e dei titoli

del 13 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,38
Francia (Franco)	73,70
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,2135
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7425
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	356,65
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8655
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	71,775
Id. 3,50 % (1902)	70,575
Id. 3,00 % (Lordo)	52,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,25
Rendita 5 % (1935)	91,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,775
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % Id. 1941	101,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,425

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XLV Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630 e 28 settembre 1934, n. 1764.

A) — INDUSTRIA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI.

2104. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa « Snia Viscosa », con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Pavia un barattolo solfuratore ed un mescolatore viscosa.

2105. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa « Snia Viscosa », con sede in Torino, è autorizzata a riattivare n. 1500 fusi di filatura, sistema inglese, col relativo macchinario di preparazione, nel proprio stabilimento per la filatura e torcitura del rayon in fiocco ed altre fibre di Venaria Reale - Altessano (Torino).

2106. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa « Snia Viscosa », con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Torino otto dipanatrici per complessivi 1160 fusi.

2107. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la « Snia Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Venaria Reale, frazione di Altessano, macchinario per esperimenti di filatura delle fibre tessili di propria produzione.

2108. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la « Snia Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nuovo macchinario nel proprio stabilimento di Torino.

2109. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la « Snia Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nuovo macchinario nel proprio stabilimento di Venaria Reale.

2110. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la « Snia Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nuovo macchinario nel proprio stabilimento di Pavia.

2111. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Sussidiaria Applicazioni Rayon « S.A.S.A. Rayon », con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la torcitura di crèpe di rayon in Pedrengo, mediante l'installazione di n. 18 piantelli di torcitura per complessivi 4752 fusi e n. 2 macchine per far rocche con un totale di n. 120 fusi.

2112. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Bemberg, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto di torcitura del proprio stabilimento per la fabbricazione di filato rayon al cupro ammonio in Gozzano.

2113. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda della Società Italiana d'Applicazioni Cellulosa (S.I.D.A.C.), con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire nel proprio stabilimento di Forlì un impianto per la produzione di fibre corte di viscosa schappe, non è accolta.

2114. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda della S. A. Torcitura di Loreto, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire nel comune di Presezzo un impianto per la produzione di fiocco di viscosa, non è accolta.

2115. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta Manifattura Rayon di G. Parisio e I. Bolognesi, con sede in Borgounito, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una fabbrica di fiocco di rayon in comune di Ranzanico, non è accolta.

B) — INDUSTRIA DELLA TRATTURA E TORCITURA DELLA SETA.

2116. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Pagani-Nefetti Filippo « Filanda seta », con sede in S. Sofia (Forlì), è autorizzata ad allestire in S. Sofia un impianto per la trattura della seta.

2117. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Antonio Messina, con sede in Casagiove (Napoli), è autorizzata ad allestire in Casagiove un impianto per la trattura della seta.

2118. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Zenti Giacomo di Pietro, con sede in Riva di Solto (Bergamo), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Riva di Salto.

2119. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Irma Paracchi Croce, con sede in Inzago (Milano), è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento per la trattura della seta in Inzago n. 80 bacinelle a 12 capi ciascuna con attaccabave installate in sostituzione di 120 bacinelle a 7 capi ciascuna ivi preesistenti.

2120. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società in nome collettivo Patini & C., con sede in Tarcento (Udine), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Tarcento portando da 38 a 100 il numero delle bacinelle di trattura.

2121. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Superti Costantino fu Lazzaro, con sede in Azzanello (Cremona), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Azzanello portando da 8 a 10 il numero dei capi trattura di ciascuna delle 84 bacinelle ivi installate.

2122. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Aldo Bosisio, con sede in Cologno al Serio (Bergamo), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Cologno mediante la trasformazione di n. 48 bacinelle portando i capi di trattura di ogni bacinella da 8 a 10.

2123. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Salvatore Aricò, con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), è autorizzata a trasformare il proprio impianto di trattura della seta in Villa S. Giovanni mediante la sostituzione di n. 64 bacinelle a 6 capi con 32 bacinelle a 16 o più capi ciascuna.

2124. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Mario Scotti, con sede in Pessano con Bornago (Milano), è autorizzata ad ampliare la propria filando di seta in Pessano con Bornago mediante l'installazione di n. 28 bacinelle a 12 capi ciascuna.

2125. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Stagionatura anonima, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di stagionatura e assaggio delle sete in Milano n. 10 bacinelle a 10 capi ciascuna per la trattura della seta destinate alla esecuzione delle prove ufficiali di rendita dei bozzoli.

2126. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937, col quale la ditta Riccardo Caspani, con sede in Pumengo (Bergamo), è autorizzata ad aumentare nella propria filanda di Pumengo il numero dei capi di trattura delle proprie bacinelle da 420 a 528, riducendo le medesime da 60 a 7 capi in 44 a 12 capi.

2127. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Filande Cecchele, con sede in Rossano Veneto (Vicenza), è autorizzata ad ampliare la propria filanda in Rossano Veneto, via Roma, 30, mediante l'installazione di n. 20 bacinelle a 10 capi ciascuna.

2128. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Fratelli Bigolin, con sede in Rossano Veneto (Vicenza), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di trattura della seta in Rossano Veneto mediante l'installazione di n. 20 bacinelle a 16 capi ciascuna.

2129. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Cotonificio Bustese, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la torcitura di seta e rayon in Arconate mediante l'installazione di 6240 fusi di torcitura.

2130. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Sigismondo Piva, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la torcitura della seta in Valdobbiadene.

2131. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Francesco Fossati, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento per la torcitura della seta e del rayon in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), una macchina cannettiera da 72 fusi.

2132. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Torcitura di Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto, è autorizzata ad allestire in Vittorio Veneto un impianto per la torcitura dei filati di rayon, seta naturale ed altre fibre tessili artificiali.

C) — INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE E MISTI.

2133. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il Cotonificio di Arenzano e Filatura di Mele - S. A. P. Lombardi, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la tessitura del cotone in Mele (frazione Fado) mediante l'installazione di n. 30 telai acquistati usati dalla Tessitura Brizzolesi di Ovada ed il relativo macchinario di preparazione e di finitura.

2134. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Cantù Luigi, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura del cotone in Busto Arsizio mediante l'installazione di n. 6 telai meccanici.

2135. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Giuseppe Marcora fu Gaspare, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento per la tessitura del cotone in Dairago di Arconate (Milano) una spolatrice da 30 fusi e n. 20 telai alti cm. 182 in sostituzione di altri 20 telai alti cm. 116 che saranno posti fuori esercizio.

2136. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Genellina & Cavelli, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di tendaggi in Busto Arsizio mediante l'installazione di 12 telai.

2137. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Fratelli Venegoni di Enrico e Attilio Venegoni, Società di fatto con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di spaghi ritorti e trecciati per calzature in Busto Arsizio, mediante l'istallazione di n. 5 banchi di macchina a trecciare per complessivi 60 fusi, di un ritorcitoio di 48 fusi e del relativo macchinario accessorio.

2138. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta Attilio Martinelli, con sede in Lucca, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di filati cucirini in Lucca (Borgo Giannotti), non è accolta.

2139. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Cotonificio Veneziano, con sede in Venezia, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento per la filatura del cotone in Venezia una gasatrice.

2140. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Industriale tessile lombarda, con sede in Varese, è autorizzata a vendere i tessuti non campionati, e a produrre con i telai installati nella propria sala campioni di Varese, tessuti di vendita corrente.

2141. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Pertusi Giovanni, con sede in Trecate (Novara), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la tessitura e finissaggio di fazzoletti in Trecate mediante l'installazione di n. 12 telai quadrettati usati.

2142. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Pertusi Giovanni, con sede in Trecate (Novara), è autorizzata ad

ampliare il proprio stabilimento per la tessitura e finissaggio di fazzoletti in Trecate mediante l'installazione di n. 12 telai quadrettati usati.

2143. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Tessitura di Varese, con sede in Varese, è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di cotone e rayon in Varese mediante la installazione di un orditoio a sezioni, n. 20 fusi spolettiera, n. 20 fusi d'incannaggio e 4 telai a due navette.

2144. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società collettiva Fratelli Guenzani, con sede in Gallarate, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di tendaggi in Gallarate mediante la installazione di due macchine speciali per tendaggi.

2145. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Wild & C., con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento per la tessitura del cotone in Novara n. 50 telai automatici di grande altezza (luce pettine m. 3) in sostituzione di 128 telai trasferiti ad altro proprio stabilimento di Piasco.

2146. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Cotonificio del Piave, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Montebelluna (frazione Caerano S. Marco) soltanto con la installazione di un reparto per la filatura del cotone e surrogati (canapa cotonizzata, fiocco di rayon, ecc.).

D) — INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA.

2147. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Torcitura di Loreto, con sede in Milano, è autorizzata a produrre fiocco di canapa disintegrato e cotonizzato con il macchinario esistente nel proprio stabilimento in Presezzo attrezzato per la disintegrazione della ginestra e del gelsolino.

2148. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Canapificio del Reno, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Borgo Panigale.

2149. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società in accomandita semplice Fabbrica cateteri e tubi flessibili « Italia », con sede in Somma Lombardo, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Somma Lombardo mediante l'installazione di cinque nuove macchine per la fabbricazione di tubi isolanti di canapa e carta.

C) — INDUSTRIA DELLA GOMMA.

2150. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Carlo Ardito, con sede in Vigevano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione delle calzature di gomma, sito in Vigevano, mediante l'installazione di un nuovo mescolatore.

2151. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzaturificio Bottigelli Giovanni, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento sito in Busto Arsizio, per la produzione di calzature di gomma.

D). — INDUSTRIA DELLE CALZE CIRCOLARI.

2152. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV col quale la ditta Calzificio Molinari, con sede in Gavirate, è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio in Gavirate mediante l'installazione di n. 4 macchine circolari per la fabbricazione di calze da donna.

2153. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Soc. in accomandita semplice calzificio Materba, è autorizzata ad ampliare il proprio calzificio di Varese mediante l'installazione di quaranta macchine circolari per calze da donna.

2154. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Manifattura Milanese Calze con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Milano due macchine circolari.

E). — INDUSTRIA DELLE CALZE A TELAIO.

2155. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il sig. Ercole Colonna in nome della costituenda S. A. Calzificio di Livorno residente in Livorno, è autorizzato ad allestire in Livorno zona industriale uno stabilimento per la fabbricazione di calze da donna mediante l'installazione di soli n. 2 telai Cotton e del relativo macchinario di preparazione e di confezione. La domanda per l'installazione del terzo telaio Cotton e del relativo macchinario di preparazione e confezione non è accolta.

2156. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Manifattura Bustese Calze con sede in Busto Arsizio è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Busto Arsizio un telaio Cotton unitario 48 gg. 24 teste, in sostituzione di un telaio 36 gg. 24 teste.

2157. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Calzificio Igino Marconi con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Reggio Emilia mediante l'installazione di un telaio rettilineo automatico a lavorazione completa da 24 teste, 48 gg. e del relativo macchinario accessorio.

2158. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Fusè e Caramella con sede in Gattico (Novara), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Gattico mediante l'installazione di n. 1 telaio Cotton a 24 teste finezza 48, un incannatoio a 12 teste ed un bancale con 8 forme da stiro.

2159. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Lissonese F.lli Mazzili con sede in Lissone (Milano), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Lissone, mediante l'installazione di n. 1 telaio Cotton combinato, 51 gg. 20 teste.

2160. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta F.lli Albertalli di Pietro e Giuseppe Albertalli con sede in Gavirate, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Gavirate mediante l'installazione di un solo telaio Cotton di 24 teste finezza 45 gg.

2161. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Aracne Soc. Industria Calze con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Acqui mediante l'installazione di un solo telaio Cotton monomacchina a 24 teste.

2162. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Marcello Germani con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze da donna in Seriate mediante l'installazione di soli 5 telai Cotton unitari, n. 4 incannatoi a rocchetto n. 4 rocchettiere, n. 4 incannatoi a rocche incrociate, n. 6 piantelli di torcitura da 240 fusi ciascuno, n. 5 rimagliatrici e n. 15 motori elettrici per una forza complessiva di settantacinque HP.

2163. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Calzificio Italiano Pavia con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Busto Arsizio mediante l'installazione di n. 2 telai Cotton dei quali uno di finezza 48 gg. 24 teste ed uno di finezza 54 gg. 24 teste.

2164. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Antonio Ferrerio con sede in Somma Lombardo è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Somma Lombardo mediante l'installazione di un solo telaio Cotton unitario 60 gg. 24 teste.

2165. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Individuale G. Stroppi e C. di Giovanni Stroppi con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Pertusella Caronno, mediante l'installazione di n. 1 telaio Cotton 45 gg. 24 teste.

2166. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda della S. A. Z. Posnansky e Figlio con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare nella provincia di Milano una fabbrica di calze a telaio non è accolta.

2167. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Rizzi Giuseppe con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Milano Frazione di Bruzzano mediante l'installazione di 1 telaio Cotton combinato, 45 gg. 20 teste.

2168. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Donzelli Antonio con sede in Caronno Milanese Frazione Pertusella, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Caronno Milanese Frazione Pertusella, mediante la installazione di n. 1 telaio Cotton unitario 48 gg. 24 teste.

2169. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il sig. Giuseppe Rusconi residente in Milano, è autorizzato ad allestire in Castano Primo uno stabilimento per la fabbricazione di calze da donna mediante l'installazione di soli n. 6 telai Cotton unitari, 24 teste e del relativo macchinario accessorio.

2170. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio F.lli Sozzi con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze da donna in Milano, mediante l'installazione di un telaio Cotton unitario 54-57 gg. 24 teste.

2171. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Calzificio di Pozzuolo con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Pozzuolo Martesano, per la fabbricazione di calze a telaio, mediante l'installazione di un telaio Cotton unitario 51 gg. 24 teste.

2172. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda del sig. Possenti Paolo residente in Brignano Gera d'Adda,

intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Brignano Gera d'Adda una fabbrica di calze a telaio non è accolta.

2173. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio e Maglificio P. Gardin con sede in Montebelluna - Frazione Caerano - è autorizzata ad installare in Bolzano zona industriale - un impianto per la fabbricazione di calze a telaio da donna, composto di un telaio Cotton unitario 24 teste, e del relativo macchinario di confezionatura.

2174. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Guglielmo Bravo con sede in Verona, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la fabbricazione delle calze in Verona mediante l'installazione di un telaio Cotton unitario a 24 teste e del relativo macchinario di preparazione e confezione.

2175. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Enrico Cipriani con sede in Verona, è autorizzata ad esercire nella propria fabbrica di calze a telaio in Verona, un telaio Cotton per gambe da 24 teste 45 gg.

2176. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Calzificio Emiliano con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Reggio Emilia per la produzione di calze a telaio da donna mediante l'installazione di un telaio Cotton, 45 gg. 18 teste.

2177. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Calzificio Enrico Cipriani con sede in Verona, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio in Verona, mediante l'installazione di un telaio unitario Cotton da 24 teste.

2178. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda della S. A. Z. Posnansky e Figlio con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Bolzano - zona industriale - una fabbrica di calze a telaio non è accolta.

(2161)

XLVI elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590; 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIE CHIMICHE.

2178. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la « Vetrocoke » Società Riunita Italiana Vetri e Cristalli e Italiana Coke, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso la propria cokeria di Porto Marghera, uno stabilimento per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica della potenzialità produttiva di 15.000 tonn. annue di ammoniaca e fertilizzanti azotati derivati.

2179. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV. col quale la « Ammonia & Derivati » Società generale per i prodotti azotati sintetici, con sede in Milano. è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di San Giuseppe di Cairo (Savona) per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica e fertilizzanti azotati derivati.

2180. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV. col quale la Società Toscana Azoto, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Figline Valdarno (Firenze) per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica e fertilizzanti azotati derivati.

2181. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV. col quale la ditta Giuseppe Barosi, con sede in Bra (Cuneo), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Bra per la fabbricazione di concimi fosfatici e azotati organici.

2182. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, con il quale la S. A. Industrie Resine Italiane, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, a La Spezia, un impianto per la produzione di essenze di trementina e di colofonia.

2183. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la S. A. Industrie Resine Italiane con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Trieste, un impianto per la produzione di essenze di trementina e di colofonia.

2184. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società anonima Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto per la carbonizzazione delle sanse di olivo in Castellammare di Stabia (Napoli).

2185. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il signor Filippo Munster, domiciliato in Milano, è autorizzato ad allestire, in località da destinarsi, in provincia di Parma, un impianto per la produzione di agglomerati in carbone di legna per gassogeni.

2186. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, con sede in Milano, è autorizzata al allestire in Porto Marghera un impianto per la produzione di terre attivate da sbianca.

2187. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Anonima Stabilimento di Rumianca, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Pieve Vergonte (Novara), un impianto per la produzione di terre decoloranti attivate.

2188. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società anonima Fabbrica Sali di Bario, Concimi ed altri Prodotti chimici, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Calolziocorte (Bergamo), un impianto per la produzione di terre decoloranti attivate.

2189. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la « Montecatini » Società generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Livorno, un impianto per la produzione di terre decoloranti attivate, limitatamente ad un quantitativo di 5000 tonnellate annue.

2190. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società anonima « I.D.I.A. » Industria Decoloranti Italiani ed Affini, con sede in Livorno, è autorizzata ad allestire in Livorno un impianto per la produzione di terre attivate decoloranti.

2191. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Caolino Panciera & C., con sede in Schio (Vicenza), è autorizzata ad allestire, presso il comune di Valdagno (Vicenza), un impianto per la produzione di terre attivate decoloranti.

2192. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Ditta Dolomite del Costone, con sede in Casnigo (Bergamo) è autorizzata ad allestire, in Nembro (Bergamo), un impianto per la produzione di terre attivate decoloranti.

2193. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il principe Enrico Grimaldi barone di Serravalle, domiciliato in Catania, è autorizzato ad allestire in comune di Mineo (Catania), un impianto per la produzione di anidride carbonica solida.

2194. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Idrocarburi Nazionali, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire, in comune di Fiorenzuola (Firenze), una centrale per la compressione di gas metano naturale.

2195. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il dott. Giuseppe Samna, domiciliato in Cagliari, è autorizzato ad allestire, in Cagliari, un impianto per la produzione di acetilene disciolto.

2196. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società in accomandita Produzione Idrogeno Ossigeno, con sede in Monza, è autorizzata ad allestire, in Taranto, un impianto per la produzione di idrogeno elettrolitico e la sua compressione in bombole.

2197. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Tarantina Ossigeno « Ing. Gravame & C. », con sede in Taranto, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ossigeno in Taranto.

2198. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda del signor Aldo Funghi, domiciliato in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Firenze, un impianto per la produzione di ossigeno compresso in bombole, non è accolta.

2199. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Elettrochimica del Toce, con sede in Milano, è autorizzata allestire, in Milano, un impianto per la produzione di uno speciale inchiostro da disegno.

2200. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Elettrochimica del Toce, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Villadossola (Novara), un impianto per la produzione di resine viniliche.

2201 — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il signor Tarallo Alfredo in qualità di promotore della costituenda Società anonima Resistessil, con sede in Genova, è autorizzato ad allestire in Genova un impianto per la produzione di uno speciale materiale a base di resine sintetiche, denominato « Resistessil ».

2202. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Italiana Acetilene Disciolto, con sede in Bergamo, è autorizzata ad allestire, in Bergamo, un impianto per la produzione di polimeri ed eteri organici ed inorganici dell'ossido di etilene, tiodiglicole ed etilendiammina.

2203. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta « S. A. Lavorazione Olii Industriali », con sede in Bologna,

è autorizzata ad utilizzare gli apparecchi esistenti nel proprio stabilimento di Ravenna, attualmente adibiti alla fabbricazione del cloruro di etile e di metile, anche per la produzione dei relativi bromuri.

2204. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Fotomeccanica Emiliana, con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad allestire, in Reggio Emilia, un laboratorio per la produzione di emulsione colloidale al bromuro di argento, per uso fotomeccanico.

2205. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Renato Fasoli, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, un impianto per la produzione di estratti liquidi tannici per la concia delle pelli da cortecce di alberi.

2206. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda della ditta Alessandro Solaro - Laboratorio prodotti chimici industriali, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Torino, un impianto per la produzione di tannino puro per uso farmaceutico ed enologico-tannini diversi, sottoprodotti, di acetiltannino, tannato di albumina, acido gallico e pirogallico enocianina e olio di vinaccioli, non è accolta.

2207. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Fabbrica italiana pigmenti coloranti « Luigi Tagliafico », con sede in Genova, è autorizzata ad allestire in provincia di Genova, un impianto per la produzione di pigmenti coloranti minerali a base di idrossido ferrico.

2208. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale l'ing. dott. E. Viviani, con sede in Bergamo, è autorizzato ad allestire, in Bergamo, un impianto per la produzione del nero fumo.

2209. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il signor Cozza Mario, in qualità di promotore di una costituenda Società anonima S. Giorgio, con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna), è autorizzato al allestire, in S. Giorgio di Piano, un impianto per la produzione del nero fumo.

2210. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società anonima Nichelio e Metalli Nobili, con sede in Roma, è autorizzata al allestire, in Varallo Sesia (Novara), un impianto per la produzione di nichel elettrolitico, cementi di rame, ossido di cobalto, metalli preziosi ed acido solforico.

2211. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Elettrochimica del Toce, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di carburo di calcio di Villadossola (Novara).

2212. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Saponeria « Antonio Annunziata », con sede in Ceccano (Frosinone), è autorizzata ad allestire, presso la propria saponeria di Ceccano (Frosinone), un impianto per la produzione di silicato sodico.

2213. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Carlo & Giulio Marchi fu Ferruccio, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Mira (Venezia), un impianto per la produzione del fluosilicato sodico.

2214. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Elettrochimica Solfuri e Cloro Derivati, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Fino Mornasco (Como), un impianto per la produzione di solfuro di sodio e, quali sottoprodotti, cloro compresso in bombole, acido cloridrico e ipoclorito sodico.

2215. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Nazzi & Di Brigida, con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di bisolfito sodico di Santa Croce sull'Arno (Pisa).

2216. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società Italiana del Bromo, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il reparto per la fabbricazione del bromuro di potassio esistente presso il proprio stabilimento di Margherita di Savoia (Foggia).

2217. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la « Società Montecatini » Società per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Livorno, un impianto per la produzione di solfato sodico e di acido cloridrico.

2218. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda della Società anonima « S.A.M. » Sfruttamento Acque Minerali, con sede in Catania, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione del bicarbonato sodico non è accolta.

2219. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società anonima Mira Lanza, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire un impianto per la concentrazione delle sottoliscivie glicericle di saponeria, presso il proprio stabilimento di Roma.

2220. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Dott. Trivini Bellini & G. Simoni, con sede in Mantova, è autorizzata ad allestire in Mantova un impianto per la estrazione del grasso dalle ossa.

2221. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società anonima Ceraria Bertelli, con sede in Sesto Fiorentino, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Sesto Fiorentino, un impianto per il ricupero della glicerina greggia dalle sottoliscivie di saponificazione.

2222. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il signor Michele Carramusa, domiciliato in Palermo, per conto di una Società anonima da costituirsi, è autorizzato ad allestire, in provincia di Palermo, un impianto per la scissione dei grassi al fine di ottenerne oleina stearina e glicerina.

2223. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Oleificio & Saponificio « Giorgio Borrelli », con sede in Bari, è autorizzato a riattivare il reparto per la scissione dei grassi ed il recupero della glicerina greggia esistente nel proprio stabilimento di Bari.

2224. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Biagio Di Prisco, Cereria, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire, in Napoli, un impianto per la scissione dei grassi e per il ricupero della glicerina greggia.

2225. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Società anonima Saponeria Figli di Francesco Agosti, con sede in Legnano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Legnano, un impianto per la distillazione degli acidi grassi.

2226. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Tullio Cinotti, con sede in Pesaro, è autorizzata ad ampliare la propria coleria di sego sita in Pesaro.

2227. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda dell'ing. Giovanni Ivo Barzola, titolare della Industria Chimica Estrattiva, con sede in Laveno Ponte Tresa (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Laveno Ponte Tresa, un impianto per la produzione di colla di pelle, grasso e prodotti concimanti, non è accolta.

2228. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XI, col quale la ditta Domenico Postiglione, con sede in Milano, e autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di essenze naturali, sito in Milano.

2229. — Decreto Ministeriale 24 marzo 1937-XV, col quale la domanda del Laboratorio Farmacologico Reggiano dott. Recordati, con sede in Correggio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Correggio, un impianto per la produzione di cocaina, non è accolta.

2230. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale il dott. Giuseppe E. Hess, domiciliato in Torino, è autorizzato ad allestire, in Torino, un impianto per la produzione di anidride arseniosa depurata, arsenico e derivati arsenicali, anticrittogamici e antiparassitari non arsenicali.

2231. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la ditta Agenzie Chimiche Riunite, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, un impianto per la produzione di estratto concentrato di Derris Elliptica e di Piretro.

2232. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la Società anonima J. F. Ammon, con sede in Bolzano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Bolzano, un impianto per la fabbricazione di prodotti antiparassitari, a base di piretrina, rotenone e saponine.

2233. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, col quale la domanda del signor Ermanno Vollweiller, con sede in Merano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Merano, un impianto per la produzione di detersivi, non è accolta.

(2162)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 10 giugno 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Nicanor Damasio e Mello de Oliveira, console del Brasile a Trieste.

(2434)

In data 8 giugno 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Fortunato Gentile, vice console della Repubblica Argentina a Salerno.

(2435)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE.

Ordinamento delle maestranze portuali di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929-VII, n. 1095, si rende noto che, con decreto della R. Direzione Marittima di Bari 30 giugno 1937-XV, n. 36, la Compagnia « Nazario Sauro » fra i lavoratori di detto porto e la Compagnia « Filippo Corridoni » fra i trasportatori del porto stesso, a decorrere dalla data del decreto precitato, sono state unificate in una Compagnia unica denominata « Nazario Sauro », la quale dalla medesima data provvederà alle operazioni di stivaggio, distivaggio, imbarco, sbarco, deposito e movimento in genere delle merci nel porto suddetto e nei recinti doganali ivi compresi, con esclusione del trasporto delle merci, mediante veicoli, dalle banchine agli stabilimenti situati fuori dell'ambito del porto.

(2429)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 novembre 1936-XV, n. 261, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento);
Veduto il proprio provvedimento in data 29 ottobre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 novembre 1936-XV, n. 261, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal giorno 12 maggio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2407)

Sostituzione del commissario straordinario e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste), e proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 ottobre 1936-XIV, n. 231, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste);
Veduto il proprio provvedimento in data 29 settembre 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 ottobre 1936-XIV n. 231, con il quale il cav. Vittorio Troiani era nominato commissario straordinario ed i sigg. Bartolomeo Grigolon, cav. Giuseppe Pollidori e rag. Mario Miani erano nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;
Considerato che il predetto cav. Troiani ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli e che per la sua sostituzione viene segnalato il cav. Giuseppe Pollidori membro del Comitato di sorveglianza;
Considerato che occorre quindi procedere alla sostituzione sia del Commissario straordinario sia di un membro del Comitato di sorveglianza;
Ritenuta inoltre la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Il cav. Giuseppe Pollidori fu Nicola è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste) in sostituzione del cav. Vittorio Troiani ed il sig. Getullo Camuffo fu Bernardino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa in sostituzione del cav. Giuseppe Pollidori, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal Titolo VII Capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la ripetuta Cassa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del citato R. decreto-legge sono prorogati di mesi sei a decorrere dal 6 aprile 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2408)

Fusione della Cassa rurale di prestiti di Pravisdomini con la Cassa rurale di prestiti di Barco di Pravisdomini.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduta la domanda in data 25 agosto 1936-XIV presentata dal commissario governativo per la straordinaria amministrazione delle Casse rurali di prestiti di Pravisdomini e di Barco di Pravisdomini (Udine), tendente ad ottenere il nulla osta dell'Ispettorato alla progettata fusione delle due aziende;
Vedute le deliberazioni in data 30 agosto 1936-XIV delle assemblee dei soci delle aziende predette;
Veduto l'art. 48, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV;
Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri nella seduta del 21 giugno 1937-XV;

Dichiara

che nulla osta alla fusione della Cassa rurale di prestiti di Pravisdomini con la Cassa rurale di prestiti di Barco di Pravisdomini, alle condizioni tutte deliberate dalle assemblee dei soci degli enti rispettivi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2409)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 dicembre 1936-XV, n. 280, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la

Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 dicembre 1936-XV, n. 280, con il quale si è nominato il geom. Pietro Genuardi, Commissario liquidatore della Cassa agraria suindicata, ed i signori Eduardo Baffuto, Leopoldo Cannella e Vincenzo Arnone, membri del Comitato di sorveglianza.

Considerato che il predetto geom. Genuardi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Padalino Luciano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento) in sostituzione del geom. Pietro Genuardi, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1937 - Anno XV.

Il governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2410)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 29 ottobre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 novembre 1936-XV, n. 261, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento);

Veduto il proprio provvedimento in data 29 ottobre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 novembre 1936-XV, n. 261, con il quale si sono nominati, oltre al commissario straordinario i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria su indicata nelle persone dei signori avv. Gaetano Marotti, rev. Michele Ziccardi e Matteo Marcasciano ;

Considerato che il predetto rev. Ziccardi ha declinato l'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Ignazio Saccone è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) in sostituzione del rev. Michele Ziccardi con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1937 - Anno XV.

Il governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2411)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII capo II del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. Mario Comandini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Orciano di Pesaro (Pesaro) ed i signori Alberto Andreani, Adolfo Gasperini e Adolfo Ciaramicoli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì 3 luglio 1937 - Anno XV

Il governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2413)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il sig. Argeo Giampaoli di Romolo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti) ed i signori Giovanni Tagliaferri fu Sebastiano, Pietro Scarinci fu Antonio e Antonio Attili fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2415)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 30 giugno 1937-XV dal Comitato di sorveglianza della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari), l'avv. comm. Damiano Sancilio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(2416)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso ad un posto di ragioniere in prova presso l'Amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

IL PRESIDENTE
DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Visto il regolamento organico del personale della Cassa nazionale del notariato approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 26 marzo 1930 e 5 luglio 1937;

Ritenuto che nel ruolo del personale anzidetto è vacante un posto di ragioniere;

Vista la deliberazione in data 17 giugno 1937 della Commissione amministratrice della Cassa predetta, che approva il programma dell'esame e le altre norme per l'espletamento del concorso;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli ad un posto di ragioniere in prova nell'Amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere, rilasciato da un Istituto tecnico commerciale del Regno a indirizzo amministrativo o mercantile oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo di L. 4, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla Cassa, e nella sua sede in Roma, via Flaminia n. 162, non oltre il 30 settembre 1937.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti nel bollo per ognuno di essi prescritto e, se del caso, legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita attestante che il candidato, alla data del presente bando, ha compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 30, salvi gli aumenti previsti dalle leggi in vigore per gli ex-combattenti, i decorati al valor militare, gl'invalidi di guerra e della causa nazionale e per quelli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 22 ottobre 1922;

2° diploma originale o copia autentica del titolo di studio rilasciata da notaio;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4° certificato di incensurabile condotta morale, civile e politica;

5° certificato dei carichi pendenti;

6° certificato generale del casellario;

7° certificato medico di sana costituzione fisica e di esenzione da imperfezioni fisiche;

8° certificato d'iscrizione al P.N.F.

I documenti indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente bando.

Oltre i documenti suddetti, gli aspiranti possono presentare tutti quegli altri documenti, che riterranno di esibire per dimostrare la loro capacità e la loro attitudine ai servizi di ragioneria presso la Cassa.

Non sono ammesse le donne.

Art. 4.

Con ordinanza del presidente, non motivata e insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi dal presidente, sarà composta:

da un consigliere della Corte dei conti, che la presiede;

dal direttore o dal vice-direttore della Cassa nazionale del notariato;

dal ragioniere capo della Cassa stessa o da un funzionario di ragioneria dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al 7°.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Cassa.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente bando.

Art. 7.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti, i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa. Questa non si riterrà superata, se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

Art. 8.

La Commissione, prima dello svolgimento delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli, per la valutazione dei quali ogni commissario disporrà fino ad un punto.

Art. 9.

La media dei voti riportati nelle prove scritte e in quella orale, aumentata della media dei voti riportati per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il concorrente, che abbia riportato complessivamente il maggior numero di voti.

Il candidato prescelto sarà nominato ragioniere aggiunto con lo stipendio iniziale di L. 12.400 al lordo di ritenute, aumentabile in cinque quinquenni fino al massimo di L. 28.600, oltre l'aggiunta di famiglia nella misura e alle condizioni stabilite dallo Stato per i propri dipendenti. Lo stipendio anzidetto è soggetto alle stesse riduzioni e agli stessi aumenti stabiliti dallo Stato per i propri impiegati.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente bando sono applicabili le norme per l'ammissione agl'impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 7 luglio 1937 - Anno XV

Il presidente: TUFAROLI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

1. — Nozioni di diritto privato (civile e commerciale);
2. — Economia politica. Elementi di scienza finanziaria e di statistica;
3. — Computisteria e ragioneria.

Esame orale.

1. — Le materie delle prove scritte;
2. — Elementi di diritto pubblico e corporativo;
3. — Nozioni sull'ordinamento del notariato e della Cassa nazionale del notariato.

Le prove scritte e quella orale sugli elementi di diritto pubblico e corporativo si svolgeranno secondo il programma per gl'istituti tecnici a indirizzo amministrativo stabilito col R. decreto 7 maggio 1936, n. 762 (Suppl. *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936).

(2447)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il T. U. delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

1° Molinari Ginevra . . . . punti 62.81/100
2° Lussana Teresa . . . . » 61.25/100
3° Adamoli Letizia . . . . » 59.68/100
4° Bianconi Rosa . . . . » 59.37/100
5° Cresta Tullia . . . . » 58.87/100
6° Bertecchia Maria . . . . » 57.75/100

7° Gibellini Gina . . . . punti 57.68/100
8° Zanini Paola . . . . » 57.18/100
9° Moi Ines . . . . » 56.75/100
10° Fragasso Antonietta . . . . » 55.93/100
11° Gasparato Letizia . . . . » 55— 100
12° Costa Antonietta . . . . » 55— 100
13° Poltronieri Luigia . . . . » 54.37/100
14° Anselmi Angela . . . . » 54.37/100
15° Scotti Rina . . . . » 54.37/100
16° Gnutti Bice . . . . » 54.06/100
17° Marini Vincenza . . . . » 53.75/100
18° Bertoletti Margherita . . . . » 53.31/100
19° Righini Despina . . . . » 53— 100
20° Paganuzzi Ebe . . . . » 53— 100
21° Lucini Maria . . . . » 52.81/100
22° Franzoni Ines . . . . » 52.50/100
23° Pedrazzoli Libera . . . . » 52.50/100
24° Pizzamiglio Maria . . . . » 52.43/100
25° Alberti Adelina . . . . » 52.06/100
26° Magri Giulia . . . . » 51.87/100
27° Bocchi Vanda . . . . » 51.87/100
28° Vaini Elda . . . . » 51.75/100
29° Pariani Albina . . . . » 51.75/100
30° Vanni Linda . . . . » 51.56/100
31° Corsini Silvia . . . . » 51.50/100
32° Fanetti Caterina . . . . » 51.25/100
33° Giarelli Bernardina . . . . » 51.10/100
34° Gasparini Lucrezia . . . . » 50.93/100
35° Bariselli Rosa . . . . » 50.50/100
36° Danesi Isabella . . . . » 50.31/100
37° Zamboni Angela . . . . » 50.18/100
38° Lamber Maddalena . . . . » 50.18/100
39° Boldini Giuseppina . . . . » 49.62/100
40° Boggiani Pierina . . . . » 49.12/100
41° Banzi Maria . . . . » 48.62/100
42° Guizzardi Virginia . . . . » 47.87/100
43° Cavalca Roma . . . . » 47.81/100
44° Maffeis Elvira . . . . » 47.50/100
45° Frazzoli Anna . . . . » 46.87/100
46° Soncini Ida . . . . » 46.25/100
47° Rovea Luigia . . . . » 43.75/100
48° Carlini Margherita . . . . » 42.48/100
49° Ferrari Luigia . . . . » 38.75/100
50° Alessandri Clara . . . . » 35.62/100

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: VERLICCHI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto prefettizio pari data e numero del presente, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937.

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il T. U. delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti al 30 novembre 1935 le seguenti ostetriche che sono, quindi, designate per la nomina nelle condotte a fianco indicate:

1. Molinari Ginevra, Desenzano del Garda (1ª condotta).
2. Lussana Teresa, Desenzano del Garda (2ª condotta).
3. Adamoli Letizia, Montichiari (3ª condotta).
4. Bianconi Rosa, Carpenedolo (2ª condotta).
5. Cresta Tullia, Lonato-Desenzano (per la fraz. Centenaro).
6. Bericchia Maria, Mairano (2ª condotta).
7. Gibellini Gina, Cedegolo (3ª condotta).
8. Zanini Paola, senza sede, perchè già assegnate quelle richieste).
9. Moi Ines - Rudiano.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato, unitamente a quello di cui si fa menzione in narrativa, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: VERLICCHI.

(2210)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.